



CITTA' DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 10475 del 31 marzo 2022

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
N. 03 del 31 Marzo 2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 – Temporanea Regolamentazione del servizio di igiene urbana ed affini nel territorio del Comune di Bordighera – Ordine di esecuzione nei confronti della ditta "DOCKS LANTERNA S.p.a", per il periodo 1° aprile 2022 – 30 aprile 2022 (mesi uno).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m. e i. la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;
- con propria Ordinanza n° 60 del 30.12.2015, protocollo n. 27444, pari oggetto, veniva ingiunto "*.....alla ditta "Docks Lanterna S.p.A.", già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società.al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e l'incolumità delle persone, di proseguire il servizio di igiene urbana e affini e il servizio di raccolta della carta e della plastica sul territorio del Comune di Bordighera dal 01.01.2016 al 30.06.2016, alle stesse condizioni (sia giuridiche sia economiche, salvo quanto previsto ai punti 1), 2) e 3) sotto indicati) del contratto n. 2372 di rep. Stipulato in data 06.08.2009 (...)*";
- con determinazione del Settore tecnico n. 412 RG, del 29.06.2016, si provvedeva alla proroga tecnica del servizio in corso di igiene urbana e affini e del servizio per l'incremento della raccolta differenziata nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo 1.7/30.11.2016, alle condizioni tutte in oggi vigenti, di cui all'ordinanza sindacale n. 60, del 30 dicembre 2015, relativamente alla prosecuzione servizi in essa riportati con relativo conseguente affidamento alla Società Docks Lanterna Spa di Genova:
- Servizio Igiene Urbana e affini (Contratto Rep. 2327/2009)
- Servizio per l'incremento della raccolta differenziata nel territorio del Comune di Bordighera;

- con successiva Ordinanza n° 56, del 30.11.2016, protocollo n. 26454, pari oggetto, veniva ingiunto *“.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi degli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, di proseguire il servizio principale di igiene urbana e affini e il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione organica e del secco non differenziabile sul territorio del Comune di Bordighera dal 01.12.2016 al 30.11.2017,..”;*
- con successiva Ordinanza n° 47, del 30.11.2017, protocollo n. 25562, pari oggetto, veniva ingiunto *“.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell’ art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l’ambiente, l’incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.12.2017 al 30.06.2018”;*
- con successiva Ordinanza n° 19, del 29 giugno 2018, protocollo n. 15682, pari oggetto, veniva ingiunto *“.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell’ art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l’ambiente, l’incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.07.2018 al 31.03.2019”;*
- con successiva Ordinanza n° 7, del 29 Marzo 2019, protocollo n. 7994, pari oggetto, veniva ingiunto *“.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell’ art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l’ambiente, l’incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019”;*
- con successiva Ordinanza n° 41, del 31 Dicembre 2019, protocollo n. 31765, pari oggetto, veniva ingiunto *“.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell’ art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l’ambiente, l’incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2020”;*
- con successiva Ordinanza n° 47, del 30 Settembre 2020, protocollo n. 24021, pari oggetto, veniva ingiunto *“.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei*

servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell' art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, *di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l'ambiente, l'incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.10.2020 al 31.03.2021*”;

–con successiva Ordinanza n° 3, del 31 Marzo 2021, protocollo n. 8791, pari oggetto, veniva ingiunto “.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell' art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, *di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l'ambiente, l'incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.04.2021 al 30.09.2021*”;

–con successiva Ordinanza n° 21, del 30 settembre 2021, protocollo n. 25905, pari oggetto, veniva ingiunto “.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell' art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, *di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l'ambiente, l'incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021*”;

–con successiva Ordinanza n°29, del 30 dicembre 2022, protocollo n. 35338, pari oggetto, veniva ingiunto “.....alla ditta “Docks Lanterna S.p.A.”, già appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell' art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, *di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l'ambiente, l'incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022*”;

RILEVATO che, a base del presente provvedimento, quale elemento innovativo sostanziale, rispetto alle citate precedenti ordinanze n. 41/2019, n. 47/2020, n. 03/2021 e n. 21/2021, n. 29/2021 è intervenuta la conclusione dell'iter procedimentale per l'individuazione, mediante gara ad evidenza pubblica, del gestore unico del Bacino ventimigliese, come definito ed aggregato con il Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, approvato dalla Provincia d'Imperia, con deliberazione C.P. n.40 del 13.06.2016 e definitivamente modificato con delibera del C.P. n.74 del 07.11.2016 e ss.

La sintesi è riassunta negli ultimi provvedimenti assunti dal Comune di Ventimiglia nelle vesti di Ente capofila, di seguito riportati:

- **la determina dirigenziale n.1069 del 24/10/2019** ad oggetto “Bacino d'affidamento ventimigliese. Servizio di raccolta, trasporto e i connessi servizi accessori di

gestione dei rifiuti con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan- gpp) e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 (c.a.m.) – Determinazione a contrattare (art. 192 tuel. D. Lgs. 267/2000) con la quale è stata indetta “...gara d'appalto per il servizio in argomento mediante procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii), dando atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. individuato e definito in base alle ponderazioni e ai parametri dettagliati nel disciplinare di gara in cui i criteri, i parametri ed i fattori ponderali per l'individuazione dell'offerta tecnica sono stati definiti tenendo conto dell'indicazione contenuta nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 13 febbraio 2014...”;

- In esecuzione della citata determina dirigenziale n. 1069 del 24/10/2019 veniva pubblicato in data 04/11/2019 il Bando di gara sulla GU.CE. (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) e successivamente in data 15/11/2019 sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- La deliberazione n. 1 dell'assemblea dei Sindaci del 05/03/2020 con la quale venivano approvate numerose e sostanziali modifiche al progetto definitivo, al Capitolato Speciale d'Appalto e a talune schede allegato allo stesso e si dava incarico al RUP di apportare tutte le modifiche e integrazione necessarie;
- Il termine per la presentazione delle offerte inizialmente stabilito al 14/02/2020 nell'immediatezza della scadenza e in relazione alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci, veniva prorogato al 10/04/2020;
- Anche in relazione all'emergenza COVID -19 e delle conseguenti norme che si sono succedute, recanti la disciplina degli atti amministrativi in scadenza, in particolare le disposizioni sulla sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, che sono rimasti sospesi fino alla data del 15 maggio 2020 (per giorni 82), l'appalto in oggetto è rimasto in sospeso sino al 22/06/2020;
- La determinazione dirigenziale, n. 440 del 09/06/2020, con la quale i RUP amministrativo e tecnico, provvedevano a modificare, integrare e aggiornare il progetto definitivo, i Capitolato Speciale d'appalto e talune schede allegato allo stesso e rideterminato il nuovo valore complessivo dell'appalto;
- Venivano comunque adottate tutte le misure necessarie ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento diretto ad assegnare il servizio in oggetto, contemperando l'esigenza di rispettare le misure suindicate con la necessità di continuità e l'urgenza di concludere la procedura avviata;
- La determinazione n. 555 del 03/07/2020 della Centrale Unica di Committenza Ventimiglia-Camporosso, con la quale veniva disposta la ripubblicazione del bando il 08/07/2020 (GU.CE) con scadenza presentazione offerte al 21/08/2020, in ultimo differita al 31/08/2020;
- La determinazione n. 1124 del 14/12/2020, con la quale all'esito della valutazione amministrativa del Seggio di gara, tutti i concorrenti venivano ammessi alla fase successiva di gara relativa alla valutazione delle offerte tecniche;

PRESO ATTO altresì che il Comune capofila ha posto in essere le seguenti attività:

1. È stato pubblicato un avviso di selezione pubblica finalizzato al ricevimento di manifestazioni di interesse da parte di candidati in possesso della necessaria esperienza nel settore del contratto da affidare per svolgere l'incarico di

componente di Commissione Giudicatrice per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 77, del D. Lgs. N. 50/2016;

2. Un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente competente, ha provveduto a selezionare le domande di partecipazione dei candidati, sulla base del possesso dei requisiti professionali prescritti nel suddetto avviso pubblico e dei curriculum prodotti;
3. Con la determinazione n. 80 del 17/01/2021, sono stati approvati i verbali della suddetta Commissione dai quali, all'esito dell'attività di verifica dei curricula e dei requisiti di partecipazione richiesti, sono stati individuati i soggetti idonei a ricoprire il ruolo di componente della Commissione Giudicatrice;
4. Con la determinazione della C.U.C. Ventimiglia-Camporosso n 262 del 24/03/2021, sono stati nominati i componenti della Commissione di Gara;
5. In esito ai lavori della Commissione Giudicatrice l'Ente Capofila ha affidato, con determinazione della CUC Ventimiglia-Camporosso n. 671 del 03/09/2021, il servizio comprensoriale di Igiene Urbana, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.LGS.n.50/2016 alla soc. Teknoservice di Piossasco (TO);
6. A seguito determinazione della CUC Ventimiglia-Camporosso n. 671 del 03/09/2021 si è dovuta attendere la data del 02/10/2021, termine ultimo entro il quale le restanti aziende che hanno partecipato alla gara di appalto potevano presentare ricorsi avverso all'aggiudicazione del servizio comprensoriale di Igiene Urbana de quo;
7. con determina n.761/2021 del 06/10/2021 ad oggetto "*Appalto per il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti, con ridotto impatto ambientale, a favore dei comuni del bacino ventimigliese (cig:8080090d31). Attestazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta a favore dell'impresa Teknoservice Srl*", si attestava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione all'azienda Teknoservice;

DATO ATTO che, nel rispetto dei termini di legge, due delle aziende partecipanti alla gara d'appalto e non vincitrici presentavano ricorso innanzi al TAR Liguria avverso all'aggiudicazione del servizio comprensoriale di Igiene Urbana de quo;

PRESO ATTO della Sentenza Sezione I^a, 10/02/2022, n. 117 T.A.R. Liguria - Ricorsi riuniti 697/21 e 708/21 Comune di Ventimiglia / RTI Docks Lanterna S.p.a. / RTE Egea Spa - Sentenza Sezione I^a, 10/02/2022, n. 117 - la quale, di fatto, rigettava entrambi i ricorsi;

DATO ATTO che a seguito della sopra citata sentenza le due aziende ricorrenti presentavano atto di Appello al Consiglio di Stato rispettivamente in data 04/03/2022 la Società Docks Lanterna SPA e in data 08/03/2022 la Società Egea Ambiente Spa per la riforma (previa sospensione) della sentenza TAR Liguria, sez. I, n. 117, del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara indetta dalla CUC di Ventimiglia e Camporosso per il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti, con ridotto impatto ambientale, a favore dei Comuni del bacino ventimigliese (CIG: 8080090D31);

CONSIDERATO che l'azienda Teknoservice srl in data 23/02/2022 prot.7630/2022 richiedeva all'Ente Capofila del Bacino di Affidamento Ventimigliese, in esito alla chiusura dei ricorsi incardinati al TAR, la "stipula del contratto";

DATO ATTO che a seguito della sopra citata richiesta veniva convocata in data

17/03/2022 c/o Ente capofila "Assemblea dei Sindaci" con ordine del giorno "Ricorsi di Appello al Consiglio di Stato presentati da due società partecipanti alla gara di appalto indetta dalla CUC di Ventimiglia e Camporosso per il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti, con ridotto impatto ambientale, a favore dei Comuni del bacino ventimigliese – Istanza della Società Teknoservice S.r.l. di provvedere alla stipula del contratto – Decisioni in merito", in esito alla quale i 18 Sindaci(o loro delegati) decidevano, all'unanimità, per la firma del contratto con la ditta Teknoservice srl;

PRESO ATTO che in data 24/03/2022 veniva firmato il contratto inerente "APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI URBANI E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI, A RIDOTTOIMPATTO AMBIENTALE, PER I COMUNI DEL BACINO VENTIMIGLIESE" tra Ente capofila del Bacino di Affidamento Ventimigliese e la soc. Teknoservice srl;

PRESO ATTO delle risultanze derivanti dall'Assemblea dei Sindaci del Sub-Ambito del 24 Marzo u.s.. nella quale, all'unanimità, si decideva in virtù di quanto sino ad ora esposto, di procedere, ognuno per quanto di competenza del proprio Ente, ad una proroga del servizio di igiene urbana per mesi uno dal 01/04/2022 al 30/04/2022;

RICHIAMATE E RIBADITE le premesse di cui agli atti sopra citati (Ordinanza n. 60/2015 – Det. n. 412/2016 – Ordinanze n.56/2016 - n. 47/2017 - n. 19/2018 e n. 7/2019 – n. 41/2019 –n. 47/2020, n. 03/2021, n. 21/2021 e n. 29/2021), cui si rimanda espressamente;

PER QUANTO SOPRA,

RITENUTO opportuno, necessario ed urgente, per il complesso di ragioni, di fatto e di diritto sopra esposte, provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 5, del TUEL, ordinando alla ditta "DOCKS LANTERNA S.p.a" (P.I. 02315050100), con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, a far data dal 01.04.2022, di proseguire, senza interruzioni di sorta e sino al 30 aprile 2022, i servizi essenziali di igiene urbana, come da Regolamentazione già dettagliata nella succitata ordinanza n. 56/2016, che espressamente viene richiamata e data qui per trascritta, allo scopo primario di garantire l'interesse pubblico della tutela igienico-sanitaria in particolare, e quella ambientale, in generale, oltre che il decoro cittadino e per scongiurare i connessi e rilevanti rischi che altrimenti ne deriverebbero sulla vita dei cittadini, non essendo l'emergenza conseguente alla cessazione del servizio alla data attuale, altrimenti fronteggiabile con le ordinarie misure e ravvisandosi l'assoluta legittimità dell'Autorità procedente all'esercizio dei poteri "extra ordinem", riconosciuti dall'ordinamento giuridico, in ragione di tutti i fatti sopra esposti;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del T.u.e.l. come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 14 del 2017 che testualmente dispone "...5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali....";

VISTA la regolamentazione temporanea dei servizi di igiene urbana, così come disciplinata nella succitata *Ordinanza n. 56/2016*, contenente l'elencazione delle prescrizioni e dei servizi essenziali e necessari, in assoluta continuità con il servizio in scadenza alla data del 31.03.2022, che la ditta destinataria del presente provvedimento dovrà prontamente eseguire, dal 01.04.2022 al 30.04.2022, per le ragioni sopra esposte e verso il pagamento del corrispettivo, quantificato e ritenuto congruo, in continuità con i prezzi del precedente negozio giuridico, per la complessiva somma mensile di € 250.184,59 oltre iva al 10%, quindi di € 275.203,09 iva compresa, che in via del tutto esemplificativa e non esaustiva si riportano:

- 1) Servizio principale di igiene urbana e affini (comprensivo della raccolta differenziata non domiciliare di carta, plastica, vetro e altro), da proseguirsi con esclusione delle prestazioni della decespugliatura delle mulattiere e del Beodo;
- 2) Prosecuzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione organica e del secco non differenziabile, compresa la consegna dei relativi kit completi di contenitori e sacchetti, a favore dei residenti a Bordighera;
- 3) Estensione della suddetta raccolta differenziata porta a porta a favore dei non residenti, ma con consegna dei soli contenitori areati "sottolavello" e dei sacchetti per la raccolta della frazione organica e del secco non differenziabile;
- 4) Per le utenze selezionate, come negozi ed esercizi commerciali, i relativi oneri connessi alla raccolta differenziata della frazione organica e del secco non differenziabile saranno a carico del Comune;
- 5) Il costo di smaltimento dell'organico raccolto rimarrà a carico del Comune di Bordighera (lo smaltimento stesso potrà essere effettuato presso l'impianto Idroedil di Taggia, al costo attuale, o presso altro impianto di recupero eventualmente fuori regione);
- 6) il contributo CONAI resterà interamente trattenuto dalla ditta appaltatrice.

DATO ATTO, nella attuale fase, per quanto più sopra ampiamente motivato, che la tempistica per la partenza del servizio dell'appalto in capo al nuovo gestore unico richiede uno spazio temporale individuato in mesi uno e, quindi, che il presente provvedimento è assunto in deroga alle norme vigenti del codice degli appalti, come contenute nel D.Lgs. n. 50/2106;

RIBADITO altresì che, nella fase attuale, ancorché la civica Amministrazione abbia predisposto la documentazione occorrente per l'eventuale appalto ponte, nel caso che l'attuale appalto comprensoriale sopra richiamato, dovesse incontrare ostacoli che ne pregiudicano l'attuazione, per quanto più sopra motivato, alla luce di sostanziale inattuabilità di altre possibili procedure autonome di evidenza pubblica, da espletarsi per garantire l'individuazione del gestore unico entro il 01.04.2022, il presente provvedimento è assunto in deroga alle norme vigenti del codice degli appalti, come contenute nel D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione ARERA n.443/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. Il provvedimento, in particolare, reca la determinazione

delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m. e i., emanato in attuazione della L. 15 dicembre 2004, n. 38;

VISTO l'art. 7 bis del citato D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso di violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco in base a disposizioni di legge;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o di igiene;

Per quanto esposto nella narrativa che precede, tutto quanto ritenuto, visto e considerato nonché, ravvisato che sussistano tutti i motivi che determinano la necessità di adottare atti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica igiene, della pubblica incolumità e dell'ambiente,

ORDINA

1. alla ditta "Docks Lanterna S.p.A." (P.I. 02315050100), con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, operativa in Bordighera in via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l'ambiente, l'incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo **01 aprile 2022 – 30 aprile 2022;**

2. di riconoscere alla ditta destinataria del presente Ordine e di cui al precedente punto 1, il corrispettivo, quantificato e ritenuto congruo, in continuità con i prezzi del precedente negozio giuridico, per la complessiva **somma mensile di 250.184,59 oltre iva al 10%, quindi di € 275.203,09 iva compresa;**

3. di dare atto che restano a carico del comune di Bordighera il costo di smaltimento del rifiuto indifferenziato, conferito, per il tramite della Ditta "IDROEDIL Spa" di Taggia, presso la discarica Savonese di Boscaccio (gestore Ecosavona srl), e l'avvio a recupero dell'organico raccolto accedendo al libero mercato, mentre il contributo CONAI resterà interamente trattenuto, previa formale delega, dalla ditta di cui al punto 1.

4. di dare atto altresì che, con separati successivi provvedimenti si provvederà a riconoscere alla prefata Ditta, se dovute, le maggiori spese da revisione ISTAT e da eventuali servizi aggiuntivi;

AVVERTE

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza precisandosi che, ove a seguito del mancato rispetto alla presente ordinanza derivino violazioni di natura ambientale, i trasgressori verranno puniti anche con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006, fatte sempre salve le connesse eventuali responsabilità penali;

DISPONE

- che i Responsabili dei Servizi Ambiente e Polizia Locale pongano in essere gli adempimenti connessi e conseguenti (ivi compresi, per il primo servizio, la pubblicazione sul sito internet comunale più sotto prescritta, e per il secondo, i controlli mirati sugli obblighi di prestazione della ditta, discendenti dal presente provvedimento);
- che la presente ordinanza venga notificata alla ditta "Docks Lanterna S.p.a." con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, operativa in Bordighera in via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società;
- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all'Albo pretorio informatico e sul sito Internet del Comune di Bordighera, con contestuale trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a:
 - Prefettura di Imperia;
 - Presidente Consiglio dei Ministri presso la Prefettura di Imperia;
 - Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio presso la Prefettura di Imperia;
 - Ministro della Salute presso la Prefettura di Imperia;
 - Ministro delle Attività Produttive presso la Prefettura di Imperia;
 - Presidente della Regione Liguria;
 - Presidente della Provincia di Imperia;
 - Assessore dell'Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Bordighera;
 - A.S.L. n. 1 di Imperia;
 - ARPAL di Imperia;
 - Dirigenti del Comune di Bordighera
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Responsabile PO del Servizio Igiene/Ambiente del Comune di Bordighera;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'Ufficio Igiene Urbana e che il responsabile del presente procedimento è individuato nel Dirigente Settore tecnico;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria o in alternativa, entro 120 giorni (centoventi giorni), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bordighera, lì 31 marzo 2022

IL SINDACO
Dott. Vittorio Ingerito

